


**Le procedure di affidamento diretto
di servizi e forniture inferiori
a 150mila euro
alla luce della recente
normativa provinciale**



Bolzano, 25 novembre 2020




Indice argomenti

- Le modalità di acquisto:
Verifiche preliminari in tema di spending review
- Indagini di mercato
- Principio di rotazione
- Preventivi e proposte:
comparazione
- Determina a contrarre (in formato semplificato) e impegno di spesa
- Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO” o off-line
- Verifica dei requisiti
- Stipula del contratto
- Obblighi di trasparenza e pubblicità
- Modulistica

Fonti normative e regolatorie di rilevanza provinciale:

- Lp 16/2015 „Disposzioni sugli appalti pubblici“ come modificata dalla Lp 3/2019
- Lp 3/2020 „lex covid“
- Linea guida provinciale DPG n. 132/2020 „linea guida in materia di affidamenti diretti“
- Vademecum informativo per gli affidamenti diretti infra 150mila euro



- **Modifiche introdotte dalla L.p. 3/2019 di modifica della L.p. 16/2015 „Disposizioni sugli appalti pubblici“: [LP 16 2015 aggiornata LP 3 2019.pdf](#)**
- **Art. 26, comma 2:** Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.
- **Art. 26, comma 3:** Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.
- **Art. 26, comma 4:** Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.



NOVITA' LP 3/2019

- **art. 32 della LP 16/2015 :**
- la presentazione delle domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione o delle domande di iscrizione ad Albi o Elenchi vale quale dichiarazione, da parte dell'operatore economico, del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
- per affidamenti fino ad un importo di 150.000 euro effettuati utilizzando gli strumenti elettronici, le stazioni appaltanti non sono tenute ad effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione;
- controllo a campione sul 6% degli affidatari in caso di mandato utilizzo del sistema telematico, infra 40.000 euro.



NOVITA' LP 3/2019

- **Art. 32, comma 1**, estratto:

Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. (...)

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione.



NOVITA' LP 3/2019

- **Art. 32, comma 2:** Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa



NOVITA' LP 3/2019

- **Art. 36, comma 1:** al fine di sgravare da oneri inutili gli operatori economici, viene precisato che **per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro non è necessaria la garanzia definitiva, senza obblighi motivazionali.**
- «La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. **Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.**»



Aspetti procedurali

- Nomina del RUP e progetto
- Verifiche preliminari: Spending review; CAM
- Indagini di mercato
- Prenotazione di spesa
- Estrazione del CIG
- Determina a contrarre (in formato semplificato) e impegno di spesa
- Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO” o off-line
- Verifica requisiti: Controlli (a campione) sui requisiti di ordine generale
- Stipula del contratto
- Obblighi di trasparenza e pubblicità

VERIFICHE PRELIMINARI: SPENDING REVIEW


- La disciplina in materia di “spending review” è contenuta a livello provinciale **nell’art. 21-ter della L.P. 1/2002** (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15 e nella **circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e Legge 29 gennaio 2002, n. 01”** è rinvenibile al link:
http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/Documenti_informativi.asp b
- La normativa prevede una serie di obblighi in capo alla amministrazione aggiudicatrice, **la cui violazione comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa** (art. 21-ter comma 3 L.P. 1/2002).

Art. 21-ter Legge 29 gennaio 2002, n. 1, introdotto dall'art. 10 Legge 12 luglio 2016, n. 15 (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici):

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.
2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale le ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.
3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.
4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

5. L'ACP procede all'elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Nei casi non contemplati nell'articolo sopracitato, ossia per le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, restano applicabili le norme della spending review statale riportate in allegato al vademecum.





NEL SOTTO SOGLIA UE

Se **esiste** una convenzione – quadro
stipulata da ACP la SA può:

(sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero
“benchmarking” fissati nelle convenzioni – quadro)

1. **ADERIRE** alle convenzioni-quadro stipulate da ACP, ove esistenti ed ove adeguate (ad es.: per caratteristiche tecniche e quantità) ai beni ed ai servizi da acquistare attraverso affidamento diretto (si tratta di una facoltà non di un obbligo);
2. **OVVERO**, salvo nel caso di affidamenti offline diretti inferiori a 40.000 euro, **procedere all'affidamento attraverso mercato elettronico provinciale (MEPAB)**;
3. **OVVERO**, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso **sistema telematico provinciale** (portale bandi-altoadige);
4. **OVVERO**, nel caso di affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, procedere mediante **procedure non telematiche**, cioè la procedura ex art. 38 comma 2 l.p. 16/2015 (fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza);



Se **non esiste** una convenzione – quadro stipulata da ACP la SA può:

(sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero “benchmarking” fissati nelle convenzioni – quadro)


1. procedere all'affidamento attraverso mercato elettronico provinciale **(MEPAB)**;
2. **OVVERO**, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso sistema telematico provinciale (portale bandi-altoadige);
3. **OVVERO**, nel caso di per affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, procedere mediante procedure non telematiche, cioè procedura ex art. 38 comma 2 l.p. 16/2015, (fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza).

Si consiglia di **comprovare l'avvenuta verifica di convenzioni** attive e dei prezzi di riferimento (es. mediante “screenshot” datati). La violazione degli obblighi (p.es. rispetto dei parametri di prezzo-qualità, così detti “benchmarking”) comporta in ogni caso la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa (art. 21-ter comma 3 l.p. 1/2002).



Indagini di mercato

- In via generale, l'indagine è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate. Questa indagine ha lo scopo di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei potenziali affidatari in grado di meglio soddisfare le esigenze della stazione appaltante, nonché di acquisire informazioni, dati e, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e senza l'osservanza di alcuna formalità.
- **Linea guida DGP 132/2020 punto 3):**
- **Premessa la corretta definizione della procedura di affidamento in ragione dell'esatto computo del valore stimato dell'affidamento ai sensi dell'art. 16 L.P. n. 16/2015 al fine di applicare la disciplina in tema di affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro, le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, anche in considerazione dell'importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e nel rispetto del principio di rotazione.**



L'indagine di mercato si può espletare nelle seguenti e alternative modalità operative, attraverso:

- consultazione elenco telematico (di cui all'art. 27 l.p. 16/2015);
- consultazione dell'indirizzario provinciale;
- consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB;
- avviso per la manifestazione di interesse;
- altro (es: ricerche su internet).


Publicità degli esiti dell'indagine di mercato

- Se l'indagine di mercato eseguita non porta ad un successivo affidamento oppure nel caso non venisse utilizzato il modulo di determina di affidamento come predisposto da ACP, il quale con l'indicazione al suo interno del risultato dell'indagine di mercato assolve gli obblighi di pubblicità, sussiste l'obbligo di pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati (modello a disposizione sul sito ACP: "Modello pubblicazione esito indagine"). Gli avvisi relativi agli esiti delle indagini di mercato vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e in piattaforma SICP, nella sezione Bandi ed Avvisi speciali facendo caricare il pdf.



Principio di rotazione

- Le stazioni appaltanti, in ossequio ai principi di libera concorrenza e di non discriminazione, sono tenute al rispetto del principio di rotazione al fine di evitare, tra le varie, che si creino legami basati sulla consuetudine e non su criteri oggettivi di mercato.
- **Linea guida DGP n. 132/2020:**
- **Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel medesimo oggetto di servizi, forniture o categoria di lavori.**
- **L'ente aggiudicatore può con proprio regolamento disciplinare nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, misure che garantiscono il rispetto del principio di rotazione, regolando l'arco temporale di riferimento e le eventuali condizioni di deroga (a titolo esemplificativo: la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia).**

- 
- **La rotazione non si applica secondo la linea guida DPG 132/2020:**
 - laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
 - **in casi eccezionali debitamente e adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. A titolo esemplificativo la motivazione può tenere conto:**
 - della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
 - dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.



Richiesta di preventivi:

- La stazione appaltante, successivamente alle verifiche di cui ai punti precedenti, procederà con la richiesta di uno o più preventivi agli operatori economici individuati e ritenuti idonei allo svolgimento della commessa.
- Per operatori economici ritenuti idonei si vuole intendere, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 anche dell'iscrizione alla CCIAA per attività principale inerente l'oggetto dell'affidamento.



- **VADEMECUM PER AFFIDAMENTI INFRA 150MILA EURO:**

- **Preventivi negli affidamenti diretti inferiori a 40.000,00 euro:** Si suggerisce che il RUP verifichi mediante uno dei mezzi suindicati che il prezzo concordato risulta congruo e ne dia atto, anche se solo in forma semplificata, nella “determina di affidamento” (art. 26 comma 2 l.p. 16/2015). **Il confronto tra preventivi rappresenta una best practice e utile al RUP per verificare la congruità del prezzo!!**

- **Preventivi negli affidamenti diretti tra 40.000,00 euro ed inferiori a 150.000,00 euro:** È previsto per legge il confronto tra più operatori, e in concreto, sussiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di procurarsi di almeno tre preventivi (art. 26 comma 4 l.p. 16/2015).

Qualora arrivi un solo preventivo la stazione appaltante per verificare la congruità del prezzo offerto potrà ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o in quanto compreso in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell’amministrazione trasparente);
- all’analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.



- **La valutazione comparativa dei preventivi:**

- Può riguardare non solo aspetti di natura economica, ma anche qualitativo-prestazionali!!!
- Nel caso di prestazioni standard il cui unico elemento di comparazione é il prezzo, il criteri di selezione sará quello del prezzo piú basso.

Determina di affidamento:

- L'affidamento diretto all'operatore economico selezionato avviene con la determina di affidamento (in formato semplificato ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016) ovvero atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante e contenente almeno i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - l'affidatario;
 - le ragioni della scelta dell'affidatario;
 - impegno di spesa.




La verifica dei requisiti di partecipazione:

La partecipazione alla procedura di affidamento equivale a dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 27 comma 1 l.p. 16/2015.

Si applica l'art. 32 della l.p. 16/2015.

Sul sito dell'ACP, al seguente link, è stata pubblicata una tabella riepilogativa per la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016:

<http://www.provinz.bz.it/acp/925.asp>

- 
- La verifica dei requisiti di partecipazione nelle procedure infra 150.000 euro:
 - Nelle procedure di affidamenti inferiori a 150.000,00 euro effettuate con l'utilizzo degli strumenti elettronici di cui all'art. 32 comma 1 l.p. 16/2015, le stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di partecipazione.
 - L'Agenzia per i contratti pubblici effettua i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti iscritti ai Bandi del MEPAB e/o all'elenco telematico, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento.
 - In caso di fondato dubbio, le stazioni appaltanti possono svolgere controlli sul possesso da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati.
 - In ogni caso non oltre la stipula del contratto (quindi ove possibile già in fase di caricamento dell'offerta sul sistema telematico), l'operatore economico sarà tenuto a rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.

- **La verifica dei requisiti di partecipazione negli affidamenti diretti off-line inferiori a 40.000,00 euro, secondo la linea guida DGP n. 132/2020 punto n. 4).**
- Nelle procedure di affidamenti inferiori a 40.000,00 euro effettuate senza l'utilizzo di strumenti elettronici, ai sensi dell'art. 32 comma 2 l.p. 16/2016 le stazioni appaltanti effettuano i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei contratti stipulati.
- Nelle procedure di affidamenti inferiori a 40.000 euro effettuate senza l'utilizzo di strumenti elettronici, ai sensi dell'art. 32 comma 2 L.P. n. 16/2015 le stazioni appaltanti effettuano i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari.

La verifica dei requisiti di partecipazione negli affidamenti diretti off-line inferiori a 40.000,00 euro, secondo la linea guida DGP n. 132/2020 punto n. 4):

- Con riferimento alle verifiche degli affidatari individuati in base al campione rappresentativo, **le stazioni appaltanti hanno, inoltre, facoltà** di ricorrere alle seguenti ulteriori semplificazioni procedurali per le procedure offline infra 40.000 euro:
- a) per affidamenti di lavori, forniture o servizi **inferiore a 20mila euro**, la stazione appaltante procede alla verifica del DURC, alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali eventualmente previsti, alla verifica dell'idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016;
- b) per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo **pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro**, la stazione appaltante procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali eventualmente previsti, alla verifica circa l'idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 nonché idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (es. iscrizione alla white list).

- 
- La stipula del contratto :

- **Inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa!!:**

“Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi dell’articolo 32 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.”

- 
- **Forma: secondo la disciplina di cui all'art. 37 LP 16/2015:**

„Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.” **Per agli affidamenti in oggetto si indica di procedere in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza!!**

NEW: Per affidamenti diretti con importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia (art. 36 l.p. 16/2015).

Le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture inferiori a 150mila euro alla luce della recente normativa provinciale

- **Modelli e formulari:**

- Modello determina di affidamento

- Modello richiesta di preventivo e riscontro

- Schema lettera di incarico

- Modello avviso indagine di mercato e manifestazione di interesse

- Modello pubblicazione esito dell'indagine di mercato

- Allegato A1 - dichiarazione semplificata art. 80 D.lgs. 50/2016

- La documentazione è disponibile presso il link:

- <http://www.provincia.bz.it/acp/Modulistica,documenti.asp> e <https://www.bandi-altoadige.it/buyer-section/documentation-instruction>.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE